

Avv. Immacolata Di Cicco
Via Domenico Morelli 5
80034 Marigliano (NA)

TRIBUNALE DI NOLA

SEZIONE FALLIMENTARE

Procedura OCC Ordine Dottori Commercialisti di Nola

Professionista nominato a svolgere i compiti di Gestore nel Procedimento di cui
sopra:

Avv. Immacolata Di Cicco

©©©

RELAZIONE PARTICOLAREGGIATA EX ART. 67 E SS. CCII

©©©

DEBITORE:

SIG. VINCENZO DI GIORGIO NATO A NAPOLI IL 30.11.1988 – C.F. DGRVCN88S30F839V

RESIDENTE IN MARIGLIANO (NA) ALLA VIA SAN FRANCESCO N.72, RAPPRESENTATO E
DIFESO DALL'AVV. FRANCESCO MENNILLO (C.F. MNNFNC75E15G309B) E CON QUESTI
ELETTIVAMENTE DOMICILIATO PRESSO IL SUO STUDIO IN SAVIANO (NA) ALLA VIA V. NARNI
N.47

INDICE

1) DICHIARAZIONI PRELIMINARI

2) ELENCO DEI CREDITORI

**3) DICHIARAZIONI FISCALI DEGLI ULTIMI TRE ANNI E RICOSTRUZIONE DELLA
POSIZIONE FISCALE DEL RICHIEDENTE**

4) REQUISITI DI AMMISSIBILITA'

5) ATTI DI DISPOSIZIONE PATRIMONIALE COMPIUTI NEGLI ULTIMI 5 ANNI

6) COMPOSIZIONE DEL NUCLEO FAMILIARE - SPESE CORRENTI NECESSARIE AL SOSTENTAMENTO SUO E DELLA SUA FAMIGLIA

7) CAUSE DELL'INDEBITAMENTO E DILIGENZA IMPIEGATA DAL CONSUMATORE NELL'ASSUMERE VOLONTARIAMENTE LE OBBLIGAZIONI - RAGIONI DELL'INCAPACITÀ DEL DEBITORE DI ADEMPIERE ALLE OBBLIGAZIONI ASSUNTE

8) SOLVIBILITÀ DEL DEBITORE NEL QUINQUENNIO ANTERIORE ALLA PRESENTAZIONE DEL RICORSO

9) CONDIZIONI OSTATIVE ED ATTI IN FRODE

10) COMPLETEZZA E ATTENDIBILITÀ DELLA DOCUMENTAZIONE

11) PROPOSTA DI PIANO DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI DEL CONSUMATORE PRESENTATA DAL SIG. VINCENZO DI GIORGIO

12) CONVENIENZA DELLA PROPOSTA RISPETTO ALL'ALTERNATIVA LIQUIDATORIA

13) IL PIANO DI RISTRUTTURAZIONE E LE PROPOSTE PER I SINGOLI CREDITORI

14) ATTESTAZIONE DEL PIANO DI RISTRUTTURAZIONE E GIUDIZIO PROFESSIONALE SULLA FATTIBILITÀ DELLA PROPOSTA

©©©

1. DICHIARAZIONI PRELIMINARI

La scrivente avv. Immacolata Di Cicco (C.F. DCCMCL89T59G190W – P.IVA 08488391213) nata a Ottaviano (NA) il 19.12.1989, con studio in Marigliano (NA) alla Via D. Morelli n.5 (Tel. 331.48.36.818- PEC immacolata.dicicco@pec.it – EMAIL immacolata.dicicco@libero.it), in data 02/11/2023, giusto provvedimento del Referente presso la sede dell' OCC Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Nola (NA), è stata incaricata dall'Organismo di Composizione della crisi (**All.1**) ad assumere le funzioni di gestore nella procedura di sovraindebitamento iscritta al n. prot. 2047/2023 presentata dal Sig. Vincenzo Di Giorgio nato a Napoli il 30.11.1988 residente in Marigliano (NA) alla Via San Francesco n.72, rappresentato e difeso dall' Avv. Francesco Mennillo e con questi elettivamente domiciliato presso il suo studio in Saviano (NA) alla Via V. Narni n.47.

La scrivente, dopo aver accettato l'incarico in data 02/11/2023, convocava il debitore per l'audizione di rito e per la consegna di ulteriore documentazione necessaria alla stesura della relazione particolareggiata ex art. 67 e ss C.C.I.

In data 16/11/2023 si è effettuato il primo incontro presso lo studio del gestore **(All.2)**.

La sottoscritta dichiara che sia nei confronti del debitore che dei creditori, non versa in una situazione prevista dall'articolo 51 C.P.C. che ne comprometta la propria indipendenza, imparzialità o neutralità rispetto all'incarico conferito e di essere in possesso dei requisiti di professionalità e di onorabilità richiesti dalla normativa di riferimento.

Tanto premesso, la scrivente, n.q. come in atti, riferisce quanto segue. Il sottoscritto Gestore della Crisi (in seguito, per brevità, anche semplicemente definito Gestore) ha collaborato con il debitore e il suo legale alla formulazione della proposta di piano.

Effettuata una prima disamina della documentazione, si è poi ottenuto i dati reddituali degli anni 2020, 2021 e 2022 **(All.3 – All.3a - All.3b)**, mediante consegna da parte dei debitori dei CUD 2021, 2022 e 2023, e si è, inoltre, acquisita la certificazione dell'Agenzia Entrate-Riscossione in merito all'estratto di ruolo in capo al Sig. Vincenzo Di Giorgio **(All.4)**.

Con riferimento all'origine dello stato di sovraindebitamento, la scrivente ha esaminato la documentazione prodotta dal debitore e le dichiarazioni fornite in sede di verbalizzazione e nella proposta trasmessa al Gestore.

La scrivente ha, inoltre, ricevuto dal Comune di Marigliano il Certificato di stato di famiglia **(All.5)**, mentre dal debitore, per il tramite dell' avv. Francesco Mennillo, il Certificato Generale del Casellario Giudiziale **(all.6)**, il certificato relativo alla pendenza di procedure esecutive mobiliari e immobiliari presso il Tribunale di Nola **(all.7)**, e il Modello ISEE **(All.8)**.

Altresì, il debitore ha consegnato le risultanze della Centrale Rischi della Banca D'Italia **(All.9)**, e la CRIF **(All.10)**.

2. ELENCO DEI CREDITORI

Sulla base di quanto inizialmente prodotto dal debitore, delle opportune verifiche operate dal sottoscritto Gestore e grazie ai riscontri ottenuti dagli stessi creditori è stato possibile elaborare il seguente stato del passivo:

CREDITORE	PRIVILEGIO	CREDITO RESIDUO
BANCA POPOLARE PUGLIESE	NO	Cessione del quinto n.128536 residuo al 01.02.2024 € 30.265,65 (precisazione del credito da parte del creditore)
BANCA POPOLARE PUGLIESE	NO	Prestito delega del 01.06.2021 residuo al 01.02.2024 € 25.973,05 (precisazione del credito da parte del creditore)
FINDOMESTIC BANCA SPA	NO	- Euro 1.045,24, a titolo di saldo del contratto di finanziamento n. 10041492948032; - Euro 24.341,97, a titolo di saldo del contratto di finanziamento n. 20220761183563; - Euro 3.164,00 a titolo di saldo del contratto di finanziamento n. 20220522000906. (precisazione del credito da parte del creditore)
AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	No	Cartella di pagamento n. 07120220176809217 di euro 77.08 (Comune di Napoli) Cartella di pagamento n. 07120220099701705 di euro 242.91 Precisazione del credito da parte del

		creditore
SORIS	No	€ 333,79 ingiunzione n. S122070135342 (precisazione del credito da parte del creditore)
REGIONE PIEMONTE	Si – speciale di grado VII	€ 1581,72 (2015-2017-2018-2019 bolli auto) – precisazione del credito da parte del creditore
REGIONE PIEMONTE	No	€ 433,68 (bolli auto 2016, importo non iscritto a ruolo) – precisazione del credito da parte del creditore
REGIONE CAMPANIA	No	€ 431,49 per pignoramento presso terzi n. 20220002076370754472767.
		€ 154.94 compenso per istanza insinuazione procedure concorsuali
		Precisazione del credito da parte del creditore
SOGERT COMUNE DI MINTURNO		€ 363,16 (precisazione del credito da parte del creditore)

TOTALE PASSIVITA' : EURO 88.408,68

3. DICHIARAZIONI FISCALI DEGLI ULTIMI TRE ANNI E RICOSTRUZIONE DELLA POSIZIONE FISCALE DEL RICHIEDENTE

Preliminarmente, si rappresenta che sono state fornite le Certificazioni Uniche relative ai redditi percepiti per gli anni 2020,2021 e 2022.

Da tale documentazione è stato possibile constatare il rispetto di quanto dichiarato dal debitore in merito al possesso del reddito da lavoro dipendente e assenza di possidenze immobiliari (**All.11**).

Per quanto riguarda la posizione fiscale, dalla documentazione consegnata e dal riscontro ottenuto presso l' Agenzia delle Entrate – Riscossione, è stato possibile appurare che il solo debito iscritto a ruolo è quello afferente le due cartelle di pagamento dettagliatamente richiamate nella tabella di cui sopra, per un importo complessivo di euro 319.99.

4. REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ

Il piano di ristrutturazione dei debiti è una procedura di sovraindebitamento che può essere utilizzata esclusivamente dal consumatore. Ai sensi degli art. 67 e ss C.C.I., il consumatore sovraindebitato, con l'ausilio dell'OCC, può proporre ai creditori un piano di ristrutturazione dei debiti che indichi in modo specifico tempi e modalità per superare la crisi da sovraindebitamento. La proposta ha contenuto libero e può prevedere il soddisfacimento, anche parziale e differenziato, dei crediti in qualsiasi forma. Il soggetto legittimato alla proposizione della proposta deve rivestire la qualifica di consumatore (cioè deve essere persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta, anche se socia di una delle società appartenenti ad uno dei tipi regolati nei capi III, IV e VI del titolo V del libro quinto del codice civile, per i debiti estranei a quelli sociali); non deve essere stato esdebitato nei cinque anni precedenti la domanda; non deve aver già beneficiato dell' esdebitazione per due volte; deve aver assunto con diligenza le proprie obbligazioni, ovverosia senza malafede, frode o colpa grave.

Nella fattispecie in esame, il Sig. Vincenzo Di Giorgio può, senza dubbio alcuno , essere qualificato come consumatore rispetto alle obbligazioni assunte, che, sono per lo più qualificabili come prestiti personali.

Quanto al lavoro svolto, egli ha lavorato, dapprima come agente di polizia penitenziaria, per poi essere collocato presso il [REDACTED] con inquadramento [REDACTED] (ALL.12 ultime 3 buste paga). Egli ha contratto debiti per scopi estranei a qualsivoglia attività imprenditoriale e/o professionale e, pertanto, è un consumatore (art. 67 comma 1 CCII). L'istante non ha beneficiato della esdebitazione nei cinque anni precedenti la presente domanda né ha beneficiato della esdebitazione per due volte (art.69 comma 1 CCII). Il ricorrente non ha determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode (art.69 comma 2 CCII) Come si vedrà in seguito, la situazione debitoria è maturata in ragione di una esposizione finanziaria sempre maggiore, conseguente al reiterato tentativo di consolidare la precedente debitoria con un nuovo finanziamento. Il debito, pertanto, era generato da finanziamenti attraverso i quali si estinguevano finanziamenti precedenti, trattenendo la rimanente parte per fronteggiare le esigenze familiari del momento, in particolare per sostenere la famiglia di origine che versava in difficili condizioni economiche.

La L. 3/12 definiva lo stato di sovraindebitamento come *“la situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, che determina la rilevante difficoltà di adempiere le proprie obbligazioni, ovvero la definitiva incapacità di adempierle regolarmente”* (L. 3/2012 come modif. da D. L. 18 ottobre 2012, n. 179)

Nel nuovo Codice della Crisi, l'art. 2, lett. c), definisce il sovraindebitamento come *“lo stato di crisi o di insolvenza del consumatore, del professionista, dell'imprenditore minore, dell'imprenditore agricolo, delle start-up innovative di cui al decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221 e di ogni altro debitore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza”*.

Alla luce di quanto anzi detto, è certamente possibile affermare che il ricorrente sia da considerarsi soggetto sovraindebitato.

Dal confronto del patrimonio prontamente liquidabile per far fronte ai debiti (sempre costituito solo ed esclusivamente dallo stipendio del Sig. Vincenzo Di Giorgio) è agevole rilevare che la situazione di sovraindebitamento esiste oggi, come esisteva, già quando questi ha fatto ricorso al credito al consumo. Nel caso di specie, non vi è alcun dubbio che vi sia stato sempre un forte squilibrio finanziario, ovvero la chiara e palese incapacità di far fronte al flusso delle uscite monetarie con le proprie entrate correnti, atteso che non vi erano redditi sufficienti per poter onorare i debiti contratti.

5. ATTI DI DISPOSIZIONE PATRIMONIALE COMPIUTI NEGLI ULTIMI CINQUE ANNI

Negli ultimi cinque anni, non sono stati compiuti atti di acquisto o dismissione patrimoniale, come dichiarato dal debitore in sede di audizione di rito presso lo studio del Gestore (cft. **AII.2**)

6. COMPOSIZIONE DEL NUCLEO FAMILIARE - SPESE CORRENTI NECESSARIE AL SOSTENTAMENTO SUO E DELLA SUA FAMIGLIA

Il Sig. Vincenzo Di Giorgio risulta coniugato, in regime di separazione dei beni, con la [REDACTED], dalla quale ha avuto una figlia, la piccola [REDACTED]. Il ricorrente è dipendente del [REDACTED] con contratto a tempo indeterminato con reddito annuo da lavoro dipendente per euro 24.592,53 come ricavabile dalla Certificazione Unica 2023 versata in atti.

Il reddito di cui il ricorrente dispone è, dunque, rappresentato dallo stipendio mensile ricevuto per l'attività lavorativa svolta.

Al suddetto reddito va aggiunto l'importo annuale pari ad euro 1.128,60 come erogato dall'Inps in ratei mensili di euro 94.05 a titolo di Assegno Unico per la piccola [REDACTED]

Il Sig. Di Giorgio con il proprio reddito provvede al mantenimento del nucleo familiare, non potendo la moglie svolgere alcuna attività lavorativa, poiché affetta da endometriosi di grado severo, patologia invalidante che costringe spesso la [REDACTED] a sottoporsi ad interventi chirurgici per rimuovere le aderenze che si formano a causa della suddetta patologia.

Il Sig. Vincenzo Di Giorgio, in media, deve far fronte alle uscite di seguito elencate:

- **SPESE FAMIGLIA DI GIORGIO [REDACTED] ANNO 2022 – COSTI ANNUALI**
- Spese alimentari, vestiario , sanitarie, gestione auto, utenze cellulari (padre, madre, figlia) = 10.800,00 €
- Spese acqua , condominio, spese varie condominio = 756,10 €
- Spese energia elettrica = 1.545,67 €
- Spese fornitura gas = 1.239,37 €
- Spese TARI = 433,00 €
- Spese tassa auto Di Giorgio Vincenzo = 214,39 €
- Spese tassa auto [REDACTED] = 223,00 €
- Spese assicurazione auto Di Giorgio Vincenzo = 770,00 €
- Spese assicurazione auto [REDACTED] = 722,00 €

TOTALE = euro 16.703,53 € ÷ 12 MENSILITÀ = euro 1.391,96 €

RATE MENSILI PER FINANZIAMENTI VARI

- CESSIONE DEL QUINTO BPP = 337,96 €
- DELEGA DI PAGAMENTO BPP = 335,07 €
- PRESTITO PERSONALE FINDOMESTIC = 351,50 €
- CARTA DI CREDITO FINDOMESTIC = 103.90 €

- PAGO SERENO FINDOMESTIC = 227,59 €

TOTALE MENSILE = euro 1.356,02 €

TOTALE SPESE NUCLEO FAMILIARE + SPESE FINANZIAMENTI = 1.391,96 € + 1.356,02 € = 2.747,98 €.

7. CAUSE DELL'INDEBITAMENTO E DILIGENZA IMPIEGATA DAL CONSUMATORE NELL'ASSUMERE VOLONTARIAMENTE LE OBBLIGAZIONI - RAGIONI DELL'INCAPACITÀ DEL DEBITORE DI ADEMPIERE ALLE OBBLIGAZIONI ASSUNTE

Dall'analisi della documentazione in atti è emerso che il debitore ha sempre cercato di soddisfare gli impegni assunti onorando i pagamenti dei vari finanziamenti in essere.

Le cause che hanno condotto il ricorrente alla situazione di sovraindebitamento attuale, non sono, certamente, imputabili ad una sua condotta imprudente.

In particolare, il Sig. Vincenzo Di Giorgio, nel contrarre i debiti, non si indebitava con la consapevolezza di non poterli adempiere, anzi in assenza dei dovuti controlli di cui all'art. 124 TUB, otteneva finanziamenti e/o rinegoziazioni, aumentando, al tempo stesso, la rata "sostenibile".

Tale dato, emerge con chiarezza dalle verifiche effettuate attraverso le banche dati (Banca d'Italia, CRIF), le quali attestano che, nella maggior parte dei casi, i pagamenti sono regolari o, comunque, regolarizzati poco dopo la scadenza della rata.

Pertanto, la scrivente ritiene che l'indebitamento iniziale con gli istituti di credito sia stato contratto nella prospettiva plausibile di poterne sostenere il carico.

Andando a indagare anche il c.d. "merito creditizio" degli istituti eroganti, va rilevato che, certamente, gli istituti di credito fossero consapevoli del progressivo aumento del debito del Sig. Vincenzo Di Giorgio.

Nella fattispecie in esame, tale valutazione, a parere di chi scrive, può definirsi superficiale, poiché gli istituti che hanno erogato i finanziamenti o aperto linee di credito, non potevano non conoscere l'esistenza e la consistenza dei finanziamenti

concessi in precedenza e avrebbero dovuto, con attenzione, calcolare la sostenibilità della rata in rapporto alle necessità per la sopravvivenza del nucleo familiare.

L' art. 68 comma 3 CCI e l'art. 78 comma 3 CCI, hanno posto in capo all'organismo di composizione della crisi la richiesta inderogabile di indicare nella propria relazione particolareggiata se il soggetto finanziatore, ai fini della concessione del finanziamento, abbia tenuto conto del merito creditizio del debitore.

Ove emerge che l'intermediario finanziario, in violazione dell'art. 124-bis del TUB, al momento della concessione del finanziamento, non abbia opportunamente apprezzato la situazione debitoria del consumatore e la sua capacità di rimborso, determinando o aggravando la sua esposizione finanziaria, questi si vedrà preclusa la possibilità di opporsi o di opporre reclamo in sede di omologa, anche se dissenziente, e di far valere cause di inammissibilità che non derivino da comportamenti dolosi del debitore.

In particolare, il merito creditizio, quale indice di sostenibilità dell'intero debito contratto in funzione della capacità attuale e prospettica di rimborso, deve valutarsi in ragione del reddito disponibile, decurtato quanto necessario a garantire al consumatore un tenore di vita dignitoso e, comunque, per un ammontare non inferiore a quanto stabilito dall'art.68 comma 3 CCI.

A tal fine si ritiene idonea una quantificazione non inferiore all'ammontare dell'assegno sociale moltiplicato per un parametro corrispondente al numero dei componenti del nucleo familiare della scala di equivalenza dell'ISEE prevista dal regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013 n.159.

Il riferimento nel caso di specie è all'anno 2022, periodo in cui viene accordata da Banca Popolare Pugliese la cessione del quinto dello stipendio finalizzata alla estinzione anticipata di cessione del quinto attivata, anzitempo, con la Italcredi Spa, il tutto in pendenza di un prestito Findomestic acceso a fine 2021, nonché del prestito delega con Banca Popolare Pugliese concesso nel 2021 per estinzione di altro prestito delega con la Italcredi Spa.

Entrambe le operazioni di Banca Popolare Pugliese hanno permesso di estinguere le posizioni afferenti la cessione del quinto e il prestito delega con Italcredi Spa, ma, contestualmente, hanno avuto come diretta conseguenza l' aumento degli importi delle relative rate (le rate di cessione e delega con Italcredi Spa ammontavano, rispettivamente, ad euro 290.00 ed euro 291.00. Le rate di cessione e delega con Banca Popolare Pugliese, invece, ammontano, rispettivamente, ad euro 337.96 e ad euro 335.07).

Di seguito l'indicazione analitica dei dati:

A) Assegno sociale mensile per il 2022: euro 503.27

Componenti nucleo familiare: 3

B) Parametro di equivalenza ISEE: 2.04

C) Spese mensili sostentamento famiglia: euro 1.391,96

D) Reddito mensile netto: euro 1.436,96

E) Rata finanziamenti in essere: euro 686,57

F) Rata mensile massima sostenibile (D-C-E) : euro -641,57

G) Rata finanziamento concesso: euro 337.56

H) GAP restituzione rata mensile (F-G) : euro -979.53

Il reddito disponibile per Banca Popolare Pugliese è negativo e, pertanto, si desume che non sia stata adoperata la corretta diligenza nella valutazione del merito creditizio del Sig. Vincenzo Di Giorgio.

Idem per la Findomestic Banca Spa che, con una esposizione debitoria già compromessa, accordava nel 2023, ulteriori linee di credito al ricorrente.

Quest'ultimo, dal canto suo, in buona fede, ha attivato i vari prestiti che si sono susseguiti nel tempo, con la chiara intenzione di volere onorare i pagamenti, pensando di poter estinguere finanziamenti precedenti e, al tempo stesso, ottenere liquidità per fronteggiare le esigenze tanto della famiglia di origine, quanto del proprio nucleo familiare.

In sede di audizione, poi, la scrivente chiedeva al debitore di esplicitare più approfonditamente le ragioni sottese al continuo ricorso al credito, nonché le

ragioni della incapacità di adempiere alle obbligazioni assunte. Egli si riportava a quanto dichiarato dal proprio legale nella istanza depositata all'OCC, precisando quanto di seguito: *“ho iniziato a fare ricorso al credito per poter supportare le esigenze familiari, in particolare, per fronteggiare l'aggravio di spese a sostenersi con la nascita della piccola [REDACTED] in quanto sono l'unico percettore di reddito della famiglia, non potendo contare su un'altra entrata mensile da parte di mia moglie, in ragione della grave patologia fisica che la affligge. Tengo a precisare che sia la cessione che la delega in busta sono precedenti al matrimonio e alla nascita di mia figlia, in quanto ho supportato la mia famiglia di origine che versava in difficili condizioni economiche”.*

E' allora possibile affermare che il graduale e progressivo aumento del debito originario è sintomatico di un sistema creditizio che, anziché aiutare il Sig. Di Giorgio, lo ha letteralmente fagocitato.

ESPOSIZIONE DEBITORIA

- Allo stato, l'esposizione debitoria del Sig. Di Giorgio ammonta a complessivi euro 88.408,68

REDDITO DEL RICORRENTE

- Il Reddito annuale lordo del Sig. Di Giorgio, quale dipendente del [REDACTED] [REDACTED] a tempo indeterminato è pari ad euro 24.592,53 di cui **paga mensile pari a euro 1.772,86 netti** (al lordo delle due trattenute in busta paga afferenti cessione del quinto e prestito delega) **importo al quale va aggiunto il rateo mensile di euro 94.05** erogato dall'Inps a titolo di Assegno Unico.
- Da tali importi andranno scorporati i costi fissi sostenuti dal nucleo familiare per i finanziamenti come dettagliatamente sopra articolati, le spese alimentari, di studio e di prima necessità per tre persone, come quantificate in precedenza.

8. SOLVIBILITÀ DEL DEBITORE NEL QUINQUENNIO ANTERIORE ALLA PRESENTAZIONE DEL RICORSO

Dalle informazioni assunte dalla scrivente presso la Banca d'Italia relativa alla Centrale Rischi, e in CRIF, non si ravvisano segnalazioni a carico del richiedente.

Si può quindi affermare che la posizione debitoria si sia consolidata nel corso del quinquennio anteriore la presentazione del ricorso.

9. CONDIZIONI OSTATIVE ED ATTI IN FRODE

Dalla documentazione fornita dall'istante, dalla audizione del ricorrente alla presenza dell' Avv. Francesco Mennillo, è stato verificato che il Sig. Di Giorgio :

- a) Non è soggetto a procedure concorsuali diverse da quelle afferenti il sovraindebitamento;
- b) Non ha fatto ricorso nei precedenti cinque anni, a procedure di cui agli artt. 67 e ss C.C.I.;
- c) Ha fornito la necessaria documentazione per ricostruire la propria situazione economica e patrimoniale.

10. COMPLETEZZA E ATTENDIBILITA' DELLA DOCUMENTAZIONE

Si ritiene che la documentazione depositata dal debitore a corredo della proposta, nonché quella consegnata alla sottoscritta ed allegata alla presente relazione, è completa ed attendibile.

11. PROPOSTA DI PIANO DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI DEL CONSUMATORE PRESENTATA DAL DEBITORE

Quanto fornito dal Sig. Di Giorgio ha consentito di ricostruire compiutamente la propria situazione economica e patrimoniale e la documentazione depositata risulta attendibile in quanto ha trovato riscontro con gli accessi effettuati dal gestore.

La proposta formulata dal ricorrente metteva a disposizione del piano, una rata mensile di € 412.36 il tutto per una durata di 7 anni, con stralcio della posizione debitoria al 60%.

In ragione delle violazioni perpetrate dagli Istituti di credito in riferimento al merito creditizio del Sig. Di Giorgio, si è elaborato, in uno al legale del ricorrente, una proposta di piano che vede uno stralcio della posizione debitoria al 70% e rimborso in 60 rate mensili (5 anni). Il ricalcolo effettuato alla luce della nuova proposta di stralcio, e di quanto precisato dai creditori, fa sì che vi sia a disposizione del piano una rata mensile di euro 442,04. rata che il gestore ritiene sostenibile poiché incide per meno del 50% sullo stipendio medio calcolato, residuando al nucleo familiare un discreto margine economico per eventuali imprevisti.

Va, altresì, rilevato che lo stralcio al 70% , non viene applicato all'importo di euro 1.581,72 vantato dalla Regione Piemonte, credito assistito da privilegio speciale di grado VII ex artt. 2758 c.1 – 2778 c.c. (o in subordine di grado XX, ex artt. 2752 – 2778 c.c., sui veicoli specificati).

Pertanto l'importo complessivo da inserirsi in piano prevede lo stralcio complessivo del 70% per tutti i creditori, inclusa la Regione Piemonte (limitatamente al residuo importo di euro 433,68 in chirografo).

L'importo complessivo che il Di Giorgio andrebbe a corrispondere è pari ad € 26.522,60 (in chirografo) ed euro 1.581,72 in privilegio (Regione Piemonte) e così complessivamente l'importo di euro 28.134,32.

12. CONVENIENZA DELLA PROPOSTA RISPETTO ALL'ALTERNATIVA LIQUIDATORIA

Ritenuta sostenibile e fattibile la proposta, va dunque analizzata la sua convenienza rispetto alla liquidazione dei beni del ricorrente.

Per alternativa liquidatoria si intende una comparazione tra gli effetti della omologazione del piano in parola e l'apertura di una procedura di liquidazione controllata ai sensi dell'art. 268 del D. Lgs. 14/2019. All'uopo, è necessario passare alla definizione del patrimonio del debitore.

Il patrimonio mobiliare del Sig. Di Giorgio è costituito da:

- 1) vettura tipo Dacia Sandero TG FK124JS immatricolata in data 06.06.2017., bene certamente da escludersi dalla liquidazione, atteso lo scarso valore commerciale della stessa nonché, unico mezzo a potersi utilizzare per il tragitto casa-lavoro.
- 2) Conto corrente bancario Intesa San Paolo Spa n. 66295/1000/00015779 – saldo attuale euro 300,49
- 3) Poste Italiane Spa Postepay IT IT82B3608105138228288128289 - saldo attuale euro 0,00
- 4) Conto corrente Findomestic n. 000000002261 – saldo euro 0,28

Quanto alla consistenza patrimoniale immobiliare, invece, va rilevato che il nucleo familiare vive presso l'abitazione sita in Marigliano alla Via San Francesco n.72, di esclusiva proprietà della [REDACTED] acquistata per quest'ultima dai di Lei genitori, ante matrimonio **(All.13)**

Il Sig. Di Giorgio, come rilevato anche dalle indagini esperite dalla scrivente, non possiede immobili di proprietà.

Il piano di ristrutturazione, dunque, appare essere l'unica scelta percorribile.

13.IL PIANO DI RISTRUTTURAZIONE E LE PROPOSTE PER I SINGOLI CREDITORI

Il D.M. n. 202/2014 prevede che, prima dell'inizio dell'attività, venga raggiunto un accordo sul compenso che dovrà essere reso successivamente noto ai creditori.

A tal fine è stato calcolato un preventivo, liquidato in base al D.M. di riferimento n.202/2014, pacificamente accettato dalle parti. In particolare, avendo ipotizzato un attivo di € 25.726,53 ed un passivo di € 86.595,47, il compenso totale, applicando la riduzione massima del 40% prevista dall'articolo 16 del citato d.m. n. 202/2014, oltre IVA e rimborso forfettario delle spese generali del 15%, ammonta ad € 3.505,96.

Di seguito la tabella contenente gli importi a corrispondersi in prededuzione, ovvero il compenso a corrispondersi all'OCC, come debitamente preventivato ed accettato dalla parte, nonché le spese legali per il legale incaricato dal ricorrente, avv. Francesco Mennillo , il tutto come da preventivo sottoscritto dalle parti.

CREDITORE	TIPO	IMPORTO A DEBITO	PERCENTUALE SODDISFAZIONE	IMPORTO PROPOSTA
OCC Ordine Dottori Commercialisti Nola	prededuzione	€ 3.505,96	100%	€ 3.505,96
Compensi professionali avv. Francesco Mennillo	Prededuzione	€ 4.500,00	100%	€ 4.500,00

Con riferimento alle spese in prededuzione va rilevato che il Sig. Di Giorgio ha già corrisposto il 5% del primo acconto stabilito nel contratto sottoscritto dalle parti con l'OCC di riferimento, pari ad euro 175.30 residuando l'importo di euro 3.330,66.

Pertanto, si provvede ad inserire nella tabella di seguito riportata, il calcolo afferente il pagamento rateale del credito prededucibile vantato dall'OCC, in termini di acconto pari al 50% (ovvero euro 1.665,33) dell'importo totale preventivato e accettato dal ricorrente, rimettendosi al Giudice Delegato per la liquidazione finale del residuo, il tutto in ragione e conseguenza di quanto disposto dall'art. 71 comma 4 CCII

Quanto, invece, ai compensi preventivati dal legale del Di Giorgio e da questi accettato mediante sottoscrizione di apposito preventivo versato in atti, si procede ad inserire in tabella il calcolo afferente il pagamento rateale dell'intero importo.

Crediti prededucibili: rate da n. 1 a 4

CREDITORE	IMPORTO RATA MENSILE	DURATA	PERCENTUALE SODDISFAZIONE	IMPORTO CORRISPOSTO
OCC NOLA	€ 442,04	3 MESI		€ 1.326,12
OCC NOLA	€ 339,21	1 MESE		€ 339,21

TOTALE OCC			50%	€ 1.665,33
Avv. Francesco Mennillo	€ 102,83	1 MESE		€ 102,83

Crediti prededucibili: rate da n.5 a 14

CREDITORE	IMPORTO RATA MENSILE	DURATA	PERCENTUALE SODDISFAZIONE	IMPORTO CORRISPOSTO
Avv. Francesco Mennillo	€ 442,04	9 MESI		€ 3.978,36
Avv. Francesco Mennillo	€ 418,81	1 MESE		€ 418,81
TOTALE Avv. Francesco Mennillo			100%	€ 4.500,00

Con la rata n. 14 il Sig. Di Glorgio avrà estinto la debitoria afferente le spese prededucibili (ovvero acconto OCC nella misura del 50% dell'importo totale preventivato e accettato, nonché compensi totali all'avv. Francesco Mennillo).

Con la rata n.15 inizierà a corrispondere il quantum dovuto in privilegio alla Regione Piemonte (soddisfatta al 100%).

Crediti in privilegio: rate da n.15 a 18

CREDITORE	IMPORTO RATA MENSILE	DURATA	PERCENTUALE SODDISFAZIONE	IMPORTO CORRISPOSTO
Regione Piemonte	€ 442,04	3 MESI		€ 1.326,12

Regione Piemonte	€ 255,60	1 MESE		€ 255,60
TOTALE Regione Piemonte			100%	€ 1.581,72

Con la rata n. 18 avrà estinto la debitoria in privilegio, per poter, così, intraprendere i pagamenti dovuti ai creditori in chirografo (in 60 mesi) .

Va preliminarmente rilevato che con lo stralcio calcolato al 70% e con la rata mensile di euro 442,04 messa a disposizione del piano, ci si viene a trovare nella condizione in cui, per alcuni creditori, l'importo mensile a corrisondersi per 60 mesi oscillerebbe tra € 0,40 (cft Agenzia delle Entrate) ed € 1,80 (cft Sogert).

Pertanto, con la rata n.19 il Di Giorgio corrisponderà interamente il quantum dovuto a: Agenzia delle Entrate Riscossione, Soris, Regione Piemonte e Sogert Comune di Minturno come di seguito dettagliatamente riportato.

Crediti in chirografo: rata 19

CREDITORE	IMPORTO RATA	DURATA	PERCENTUALE SODDISFAZIONE	IMPORTO CORRISPOSTO
Agenzia Delle Entrate Riscossione	€ 23,12	1 MESE	30%	€ 23,12
	€ 72,87	1 MESE	30%	€ 72,87
Soris	€ 100,20	1 MESE	30%	€ 100,20
Regione Piemonte	€ 130,20	1 MESE	30%	€ 130,20
Sogert Comune di Minturno	€ 108,94	1MESE	30%	€ 108,94

Con la rata n.20 il Di Giorgio corrisponderà interamente il quantum dovuto a Regione Campania e un solo rateo di euro 266.11 a Banca Popolare Pugliese (cessione del quinto) a completamento del rateo mensile a disposizione del piano.

Crediti in chirografo: rata 20

CREDITORE	IMPORTO RATA	DURATA	PERCENTUALE SODDISFAZIONE	IMPORTO CORRISPOSTO
Regione Campania	€ 175,93	1MESE	30%	€ 175,93
Banca Popolare Pugliese cessione del quinto	€ 266,11	1 MESE		€ 266,11

Le residue 58 rate di piano vengono articolate come da tabella che segue, il tutto per una corresponsione del credito chirografario in 60 mensilità.

Crediti in chirografo: rate da 21 a 78

CREDITORE	IMPORTO RATA MENSILE	DURATA	PERCENTUALE SODDISFAZIONE	IMPORTO CORRISPOSTO
Banca Popolare Pugliese cessione del quinto	€ 154,62	57 MESI	30%	€ 8.813,79
Banca Popolare Pugliese Prestito Delega	€ 134,35	58 MESI	30%	€ 7.792,30
Findomestic	€ 125,90	58 MESI	30%	€ 7.302,20
	contratto di finanziamento n. 2022076118356 3			
	€ 5,41 contratto			

di finanziamento 58 MESI n.100414929480 32	30%	€ 313,78
€16,37 contratto 58 MESI di finanziamento n. 2022052200090 6.	30%	€ 949,46

14. ATTESTAZIONE DI FATTIBILITA'

Alla luce di quanto sopra, è possibile affermare che il ricorrente si trova in una situazione di "sovraindebitamento", ovvero, in una situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, con conseguente difficoltà di adempiere le proprie obbligazioni, ovvero la definitiva incapacità di adempierle regolarmente, atteso anche che dalle ispezioni effettuate dalla scrivente, il ricorrente è titolare di reddito che non gli consente l'adempimento delle proprie obbligazioni e non dispone di beni immobili da poter sottoporre ad una procedura di liquidazione.

Pare, altresì, chiaro che, ai sensi degli artt. 67 e ss CCII, il ricorrente possiede il requisito di "consumatore", avendo assunto obbligazioni esclusivamente per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta (art. 67 comma 1 CCII).

L'istante non ha beneficiato della esdebitazione nei cinque anni precedenti la presente domanda né ha beneficiato della esdebitazione per due volte (art.69 comma 1 CCII). Il ricorrente non ha determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode (art.69 comma 2 CCII). L'istante ha fornito documentazione che consente di ricostruire compiutamente la situazione economica e patrimoniale.

Pertanto, il Gestore, Avv. Immacolata Di Cicco, sulla base della documentazione ricevuta e, in particolare, delle risorse finanziarie offerte a garanzia della corretta esecuzione del Piano, della sussistenza della meritevolezza del proponente, ritiene attendibile, ragionevole ed attuabile la proposta di ristrutturazione dei debiti, pur con l'alea che accompagna ogni previsione di eventi futuri, di tal che

ATTESTA

Che il piano esposto, su cui si basa la proposta, risulta sostenibile e fattibile, in quanto rappresenta la situazione patrimoniale, economica e finanziaria del debitore e si fonda su una concreta ipotesi di soddisfazione di tutti i creditori, sebbene in via parziale, con il conseguimento di una migliore soddisfazione rispetto all'ipotesi liquidatoria, nel caso di specie, non percorribile per assenza di immobili da assoggettare alla vendita. Pertanto il piano oggetto della presente relazione va sottoposto alla valutazione del competente Tribunale di Nola per la relativa omologa.

Con perfetta osservanza.

Marigliano, Nola lì 23/02/2024

Il Professionista OCC
Avv. Immacolata Di Cicco

Allegati:

- All.1 – conferimento incarico Gestore OCC
- All.2 – verbale di audizione Sig. Vincenzo Di Giorgio
- All.3 – CUD 2021
- All.3a – CUD 2022
- All.3b – CUD 2023
- All.4 – Riscontro Agenzia Delle Entrate Riscossione

All.5 – Certificato contestuale di residenza e stato di famiglia

All.6 – Certificato casellario giudiziale

All.7 – Certificato pendenze procedure esecutive mobiliari e/o immobiliari

All.8 – ISEE

All.9 – Risultanze Centrale Rischi Banca D'Italia

All.10 – CRIF

All.11 – Estratto cassetto fiscale per attestare assenza di beni immobili

ALL.12 – buste paga novembre 2023-dicembre 2023- gennaio 2024

ALL.13 – Atto notarile immobile coniuge XXXXXXXXXX

Seguono:

ALL.14 precisazioni del credito delle società destinatarie della richiesta di precisazione del credito da parte dello scrivente avvocato;

ALL.15 preventivo compensi professionali avv. Mennillo sottoscritto dal Sig. Di Giorgio

ALL.16 accettazione e dichiarazione di indipendenza del Gestore

ALL.17 preventivo OCC sottoscritto dal Sig. Di Giorgio



Avv. Francesco Mennillo

Via V. Narni n. 47
80039 Saviano (NA)
Cell. 3928027022
Tel. 081.18557334
Fax. 081.18576265

email: avv.mennillo@gmail.com
PEC: avv.mennillo@pec.it

TRIBUNALE DI NOLA
SEZIONE FALLIMENTARE

**RICORSO PER LA RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI DEL CONSUMATORE EX ART. 67 E
SS. CCII**

Per il Sig. Vincenzo Di Giorgio nato a Napoli il 30.11.1988 (C.F.DGRVCN88S30F839V) residente in Marigliano (NA) alla Via San Francesco n.72, rappresentato e difeso, giusta procura alle liti conferita dall'Avv. Francesco Mennillo del Foro di Nola (C.F. MNNFNC75E15G309B) e con questo elettivamente domiciliato presso il Suo studio in Saviano (NA) alla Via V. Narni n.47 PEC AVV.MENNILLO@PEC.IT Email AVV.MENNILLO@GMAIL.COM CELL.392.80.27.022.

CONTRO

1) Banca Popolare Pugliese s.c.p.a in persona del Direttore p.t. (P.IVA 02848590754) con sede legale in Parabita (LE) alla Via Provinciale per Martino n.5 – PEC registro.impres@pec.bpp.it

2) Findomestic Gruppo BNP PARIBAS in persona del l.r.p.t. (P.IVA 09339391006) con sede legale in Roma alla Via Spinelli n.30 –PEC findomestic_banca_pec@findomesticbanca.telecompost.it, elettivamente domiciliata presso l'Avv. Girolamo Sarnelli PEC girolamosarnelli@avvocatinapoli.legalmail.it



- 3) AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE in persona del Direttore p.t. (P.IVA 13756881002) con sede legale in Roma alla Via Giuseppe Grezar n. 14 – PEC cam.procedure.concorsuali.speciali@pec.agenziariscossione.gov.it
- 4) Soris Società Riscossioni Spa in persona del l.r.p.t. (P.IVA 09000640012) Via Vigone n.80 Torino PEC: postacertificata@pec.soris.torino.it
- 5) Sogert Spa (per Comune di Minturno) PEC: sogert.arealegale@pec.it
- 6) Regione Piemonte in persona del presidente p.t. , PEC: settore.tributi@regione.piemonte.it
- 7) Regione Campania PEC: portaletasseauto@pec.regione.campania.it
- 8) Municipia Spa PEC: municipia@pec.eng.it

PREMESSO CHE

- 1) Il Sig. Vincenzo Di Giorgio riveste la qualifica di consumatore e, in quanto tale, non è soggetto alle procedure concorsuali secondo le vigenti normative;
- 2) Il ricorrente nei cinque anni precedenti la presentazione della domanda: a) non ha fatto ricorso alla procedura di esdebitazione e tanto meno ha mai beneficiato della suddetta esdebitazione in precedenza; b) non ha effettuato atti di straordinaria amministrazione;
- 3) Egli è unito in matrimonio a [REDACTED] [REDACTED] in regime di separazione dei beni;
- 4) Dalla loro unione è nata [REDACTED]



5) Il nucleo familiare risiede all'interno dell'unico immobile di proprietà della Sig.ra

[REDACTED]
acquistata dai di lei genitori prima del matrimonio con il Di Giorgio;

6) Il Sig. Di Giorgio è proprietario di una vettura tipo Dacia Sandero TG FK124JS immatricolata in data 06.06.2017;

7) Il ricorrente è [REDACTED] con contratto a tempo indeterminato con reddito annuo da lavoro dipendente per euro 24.592,53 come ricavabile dalla Certificazione Unica 2023 (redditi 2022) versata in atti;

8) Ciò premesso, deve segnalarsi che il ricorrente è incorso in un grave squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, che non rende definitivamente possibile adempiere alle obbligazioni assunte secondo le scadenze originariamente pattuite;

9) I motivi sono da ricercarsi nel sostegno economico dato alla famiglia di origine che versava, già ante matrimonio, in difficili condizioni economiche, nonché ad una erronea valutazione del merito creditizio ai sensi dell'art. 124 TUB da parte degli istituti di credito eroganti i vari finanziamenti. A ciò si aggiunga che il Di Giorgio provvede con il solo reddito personale al sostentamento della famiglia, non potendo la moglie intraprendere alcuna attività lavorativa, poiché affetta da patologia clinica invalidante (endometriosi di grado severo);

10) Ricorrendo, dunque, i requisiti di ammissibilità previsti ai sensi dell'art. 67 CCII, il ricorrente ha presentato istanza di nomina OCC all'Organismo di composizione della crisi presso l'Ordine Professionale dei commercialisti di Nola;

11) L'ODCEC di Nola ha nominato quale Gestore l'avv. Immacolata Di Cicco che convocava il debitore per il giorno 15/11/2023 per l'audizione di rito (all.2. relazione particolareggiata);

12) Il ricorrente ha, dunque, predisposto, in uno allo scrivente avvocato, la proposta di piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore, con previsione di uno stralcio



del debito totale nella misura del 60% fino alla concorrenza di euro 34.638,18 da rimborsare in 84 ratei mensili dell'importo di euro 412,36;

13) Con la relazione particolareggiata trasmessa dal Gestore in data 23/02/2024 , è stato effettuato il ricalcolo della debitoria sulla base di quanto precisato dai vari creditori, e, in ragione delle individuate motivazioni che hanno determinato il sovraindebitamento del Di Giorgio, l'avv. Di Cicco ha previsto uno stralcio al 70% degli importi dovuti in chirografo, e alcuna riduzione agli importi dovuti ai creditori in privilegio. E si aumentato lo stralcio, ma al tempo stesso è stato previsto un rientro in mesi 60 anziché in mesi 84 come proposti dal ricorrente;

14) In tal modo la debitoria oggetto del piano ammonta ad € 28.134,32 (di cui euro 1.581,72 corrisposto in privilegio al 100% alla Regione Piemonte), che il debitore intende rimborsare con una rata mensile di euro 442,04 per una durata di cinque anni. Rata che il Gestore ha ritenuto sostenibile dal ricorrente, incidendo mediamente per meno del 50% sullo stipendio medio del Di Giorgio, residuando a quest'ultimo anche un discreto margine economico per eventuali imprevisti;

15) Con la predetta relazione, il Gestore ha, inoltre, riconosciuto la sussistenza del requisito della meritevolezza in capo all'odierno ricorrente, evidenziando che la concessione dei finanziamenti è avvenuta, da parte degli istituti di credito, senza assolvere ai controlli richiesti dall'art. 124 Tub (art. 69 CCII secondo comma);

16) Il Gestore ha escluso l'esistenza di cause ostative ed atti in frode dei creditori e rilevato l'assenza di atti di disposizione del patrimonio nell'ultimo quinquennio e, stando alle risultanze della visura Crif e della Centrale Rischi di Banca d'Italia, ha attestato che la situazione di indebitamento si è dunque consolidata nel quinquennio antecedente la richiesta di piano (art. 69 primo comma CCII);

17) Il Gestore ha riscontrato la completezza delle informazioni e della documentazione fornita dall'odierno ricorrente a riprova della debitoria contratta, così come dallo stesso prodotta a sostegno della richiesta di piano (art. 68 CCII);



32) Pertanto alle pagine 15-16-17 della relazione ha provveduto ad illustrare dettagliatamente l'elenco dei creditori, contenente la quantificazione finale dei crediti, con indicazione della debitoria complessivamente dovuta e, quindi, il conseguente piano di rientro;

33) In conclusione, con la relazione particolareggiata predisposta dal Gestore della Crisi, è stata rilasciata attestazione secondo cui *“il piano esposto, su cui si basa la proposta, risulta sostenibile e fattibile, in quanto rappresenta la situazione patrimoniale, economica e finanziaria del debitore e si fonda su una concreta ipotesi di soddisfazione di tutti i creditori, sebbene in via parziale, con il conseguimento di una migliore soddisfazione rispetto all'ipotesi liquidatoria, nel caso di specie, non percorribile per assenza di immobili da assoggettare alla vendita. Pertanto il piano oggetto della presente relazione va sottoposto alla valutazione del competente Tribunale di Nola per la relativa omologa.”*

Tutto quanto premesso, considerato e ritenuto, il ricorrente come sopra rappresentato e difeso dallo scrivente procuratore, unitamente al Gestore nominato, Avv. Immacolata Di Cicco, che ha rilasciato espressa autorizzazione alla presentazione del presente ricorso, come da delega che si allega

CHIEDONO

A Codesto Ill.mo Giudicante, *contrariis reiectis*:

IN VIA PREGIUDIZIALE:

- Ritenuta l'ammissibilità della proposta e del piano, autorizzarne la comunicazione ai creditori entro i termini e con le modalità previste dall'art. 70, comma 1, CCII;
- Con il medesimo decreto, disporre ai sensi dell'art. 70 comma 4 CCII, il divieto di azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del consumatore, al fine di preservare e conservare l'integrità del patrimonio fino alla conclusione del procedimento;



NEL MERITO:

- Accertata la sussistenza dei requisiti di ammissibilità giuridica e fattibilità economica, disporre l'omologa del piano depositato e dichiarato fattibile dal Gestore della Crisi.

DICHIARAZIONE DI VALORE

Lo scrivente avvocato, ai sensi e per gli effetti di legge, dichiara che per l'iscrizione a ruolo del presente procedimento è dovuto il pagamento del contributo unificato nella misura di euro 98.00 e della marca da bollo di euro 27.00.

Marigliano/ Nola lì data del deposito telematico

AVV. FRANCESCO MENNILLO

Si allega:

- Procura alle liti
- Protocollo istanza OCC
- Delega del Gestore al deposito del ricorso e della relazione con allegati
- Prospetto attività e passività allegato all'istanza OCC
- Prospetto spese nucleo familiare DI Giorgio
- attestazione pagamento avviso pago PA per contributo unificato e marca da bollo

Segue:

Relazione particolareggiata del Gestore Avv. Immacolata Di Cicco e allegati come richiamati da quest'ultima

All.1 – conferimento incarico Gestore OCC

All.2 – verbale di audizione Sig. Vincenzo Di Giorgio

All.3 – CUD 2021

All.3a – CUD 2022

All.3b – CUD 2023



All.4 – Riscontro Agenzia Delle Entrate Riscossione

All.5 – Certificato contestuale di residenza e stato di famiglia

All.6 – Certificato casellario giudiziale

All.7 – Certificato pendenze procedure esecutive mobiliari e/o immobiliari

All.8 – ISEE

All.9 – Risultanze Centrale Rischi Banca D'Italia

All.10 – CRIF

All.11 – Estratto cassetto fiscale per attestare assenza di beni immobili

ALL.12 – Buste paga novembre 2023-dicembre 2023- gennaio 2024

ALL.13 – Atto notarile immobile coniuge [REDACTED]

Seguono:

ALL.14 Precisazioni del credito da parte delle società destinatarie della richiesta di precisazione del credito da parte dello scrivente avvocato;

ALL.15 Preventivo compensi professionali avv. Mennillo sottoscritto dal Sig. Di Giorgio

ALL.16 Accettazione e dichiarazione di indipendenza del Gestore

all.17 Preventivo OCC sottoscritto dal Sig. Di Giorgio

ATTESTAZIONE DI CONFORMITA'

Lo scrivente avvocato Francesco Mennillo, ai sensi e per gli effetti di legge, quale procuratore del ricorrente sig. Vincenzo Di Giorgio, dichiara che gli allegati al ricorso sono conformi agli originali cartacei in possesso dello scrivente e/o sono copia informatica di documento informatico trasmesso dalla parte ricorrente.





Tribunale Ordinario di Nola

II Sezione Civile

Settore Procedure Concorsuali e Crisi d'Impresa

DECRETO DI APERTURA DEL PROCEDIMENTO DI OMOLOGAZIONE DEL PIANO DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI DEL CONUMATORE

Il Giudice, Dott.ssa Federica Peluso,

esaminato il ricorso depositato, ai sensi degli artt. 67 e ss C.C.I.I., in data 27.02.2024, presentato da:

VINCENZO DI GIORGIO (DGRVCN88S30F839V), nato a Napoli il 30.11.1988 e residente in Marigliano (NA) alla Via San Francesco n. 72, elettivamente domiciliato in Saviano (NA), alla Via V. Narni n. 47, presso lo studio dell'Avv. Francesco Mennillo, che lo rappresenta e difende, giusta procura versata in atti;

ritenuta la competenza del Tribunale adito ai sensi dell'art. 27, comma 3, lettera b) C.C.I.I., risiedendo l'istante in Marigliano (NA), Comune rientrante nel circondario del Tribunale Ordinario di Nola;

rilevata la sussistenza delle condizioni oggettive e soggettive richieste ex art. 67 C.C.I.I., stante la qualifica di "consumatore" del ricorrente, avendo questi contratto obbligazioni per scopi estranei all'attività commerciale o professionale;

ritenuto che il Di Giorgio versi in condizione di sovraindebitamento ai sensi dell'art. 2, comma I, lettera c) C.C.I.I., risultando le entrate del ricorrente non sufficienti a poter adempiere ai debiti da questi contratti, dal momento che il reddito da lavoro dipendente del Di Giorgio (pari ad € 1.772,86 netti al mese, cui va aggiunto il rateo mensile di € 94,05 erogato dall'Inps a titolo di Assegno Unico per la figlia minore) è l'unica fonte di attivo del suo patrimonio e risultando un'esposizione debitoria pari ad €88.408,68;



visto che la durata del piano, come da relazione particolareggiata, è indicata in anni cinque ed è prospettata la corresponsione di una rata mensile pari ad € 442,04, per un complessivo attivo di € 28.134,32, con la previsione del pagamento al 100% dei creditori prededucibili (Avv. Mennillo e O.C.C., il quale verrà soddisfatto attraverso il versamento di un acconto iniziale del 50%) e del creditore privilegiato Regione Piemonte, nonché lo stralcio al 70% per i creditori chirografari;

preso atto delle considerazioni svolte dall'O.C.C. in ordine alla convenienza rispetto all'alternativa liquidatoria, in considerazione della consistenza del patrimonio del Di Giorgio;

ritenuta la completezza documentale e della relazione del gestore, Avv. Immacolata De Cicco;

considerata la mancanza di condizioni ostative di cui all'art. 69 C.C.I.I., in quanto il ricorrente non è già stato esdebitato nei cinque anni precedenti la domanda, non ha già beneficiato dell'esdebitazione per due volte, ovvero non ha determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode, dal momento che la genesi del sovraindebitamento dev'essere rinvenuta, secondo quanto rappresentato dal Gestore, per fronteggiare le esigenze familiari nonché ai fini del risanamento della precedente esposizione debitoria;

vista la richiesta del ricorrente di disporre il divieto di azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del consumatore, ai sensi dell'art. 70 comma 4 C.C.I.I. al fine di preservare l'integrità del patrimonio sino alla conclusione del procedimento;

P.Q.M.

Ammette la proposta e il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore proposti.

Dispone su richiesta del debitore e ai sensi dell'art. 70 comma 4 C.C.I.I. il divieto di azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del consumatore sino alla data di conclusione del procedimento.

Ordina che la proposta, il piano, unitamente alla documentazione allegata, la relazione dell'O.C.C. ed il presente decreto siano comunicati a cura dell'O.C.C., presso la residenza o la sede legale di ciascun creditore, alternativamente per telegramma, lettera raccomandata



A/R, telefax, mail certificata entro trenta giorni dalla comunicazione del presente provvedimento, con espresso avvertimento ai creditori che: a) ai sensi dell'art. 70 comma 2 C.C.I.I. devono comunicare all'O.C.C. un indirizzo di posta elettronica certificata e che, in mancanza di comunicazione, ai sensi dell'art. 70 comma 3 C.C.I.I. le successive comunicazioni saranno effettuate mediante deposito in cancelleria; b) nei venti giorni successivi alla comunicazione ogni creditore può presentare osservazioni, inviandole all'indirizzo di posta elettronica certificata dell'O.C.C., indicato nella comunicazione; c) che la proposta e il presente decreto siano pubblicati sul sito del Tribunale di Nola nell'apposita area web dedicata alle procedure di crisi da sovraindebitamento istituita con decreto del Presidente del Tribunale n. 17 del 02.02.2023 (cui si rimanda per le relative indicazioni) a cura dell'O.C.C. entro 15 giorni dalla comunicazione del presente provvedimento con le seguenti modalità: a) provveda l'O.C.C. preventivamente ad epurare i documenti di tutti i dati sensibili afferenti a soggetti terzi diversi dai debitori (sovraindebitati e/o insolventi) ed eventuali garanti, oscurando in particolare 1) i dati anagrafici dei minori ed ogni riferimento alle condizioni personali e di salute (ivi compresa la condizione di tossicodipendenza o di ludopatia); 2) i dati anagrafici dei familiari e conviventi ed ogni riferimento alle relative condizioni personali e di salute; b) provveda l'O.C.C. a trasmettere i documenti di cui al punto a) preventivamente epurati dei dati sensibili all'indirizzo staff.nola@astegiudiziarie.it almeno 5 giorni prima della scadenza del termine di giorni 15 fissato per la pubblicazione della sentenza.

Dispone che l'O.C.C., decorsi i 10 giorni dalla scadenza del termine di cui all'art. 70, comma 3, C.C.I.I., riferisca al giudice, sentito il debitore (ovvero modifichi il piano).

Fissa sin d'ora udienza per l'omologa ai sensi dell'art. 70 C.C.I.I. al **18.04.2024** ore **10.30**.

Si comunichi al difensore del ricorrente e al gestore.

Nola, 01.03.2024

Il Giudice

Dott.ssa Federica Peluso

